


**Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari**  
*Provincia Autonoma di Trento*

**Dipartimento Approvvigionamenti e Affari Economico Finanziari**

**Servizio Gestione Spese**

*Responsabile: Dr. Massimo Caputo*

*Referenti: Pietro d'Acunto/Adriano Ioriatti/Manuela Fedrizzi*

*E mail: [ricezionefatture@apss.tn.it](mailto:ricezionefatture@apss.tn.it)*

**A TUTTI I FORNITORI aziendali  
emittenti fatture elettroniche verso APSS**

ID n. 124226841

Class. XVII.2

Trento, 05/11/2020

Oggetto: disposizioni di cui al DM 132 del 24/8/2020 (in G.U.R.I. 262/2020) – avviso ai fornitori regolamento in materia di causali di rifiuto delle fatture elettroniche

Il D.M. 132/2020, pubblicato nella GU Serie Generale n.262 del 22 ottobre 2020 ed in vigore dal 6 novembre p.v., interviene sulle cause che consentono alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche, affinché venga regolato tale strumento.

Il legislatore ha infatti voluto ridefinire le modalità tecniche di rifiuto delle stesse, con l'intento di armonizzarle con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica ora vigente anche tra privati.

A tal fine, al D.M. 55/2013, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, è stato inserito il nuovo articolo 2-bis che disciplina le possibili ipotesi di diniego della fattura elettronica da parte della PA.

In particolare, la norma prevede cinque ipotesi di rifiuto come di seguito elencate. I documenti elettronici non possono essere accettati da parte delle PA se:

- a. la fattura elettronica ricevuta si riferisce a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b. nel documento è omessa o errata l'indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) o del Codice unico di progetto (CUP);
- c. è omessa o errata l'indicazione del codice di repertorio dei Dispositivi Medici;
- d. non sono indicati correttamente i dati relativi al codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) dei farmaci;
- e. è omessa o errata l'indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il comma 2 del citato articolo 2-bis dispone che “nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” le Pubbliche Amministrazioni (ivi compresa la scrivente Azienda

Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007



Provinciale per i Servizi Sanitari – APSS) non possono rifiutare la fattura elettronica. Le variazioni dell'imponibile e dell'imposta previste nelle fattispecie ed entro i limiti previsti dall'articolo 26 possono essere in aumento, indicate al comma 1, ed in diminuzione, disciplinate dal comma 2.

Restano in ogni caso confermate le disposizioni disciplinanti l'obbligo di ordine elettronico tramite la piattaforma intermedia del Nodo Smistamento Ordini (NSO), previsto rispettivamente dallo scorso 1 febbraio 2020 per l'approvvigionamento di beni e dal 1 gennaio 2021 per l'acquisizione di servizi da Enti del Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto del fatto che gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi alle modalità stabilite nelle linee guida ministeriali.

Per il recepimento e per le finalità indicate in premessa, si comunica che la presente informativa è altresì pubblicata sul sito aziendale al link [https://www.apss.tn.it/fornitori, nella sezione “Documenti”](https://www.apss.tn.it/fornitori, nella sezione ‘Documenti’).

Cordiali saluti.

Il Dirigente del  
Servizio Gestione Spese  
- dott. Massimo Caputo –

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007

